

# LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

---

Il contenuto della responsabilità. L'autotutela

# QUALI SONO LE CONSEGUENZE DI UN ILLECITO INTERNAZIONALE?

Sorgono nuovi obblighi in capo allo Stato offensore

Lo Stato leso, nonché, a determinate condizioni, gli Stati terzi, può (o possono) invocarne la responsabilità ed agire in autotutela


# GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA COMMISSIONE DI UN ILLECITO

## Articolo 30 (Cessazione e non ripetizione)

- Lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di:
  - a) porre fine a quell'atto se esso continua;
  - b) offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono.

## Articolo 31 (Riparazione)

1. Lo Stato responsabile ha l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito.
2. Il pregiudizio comprende ogni danno, sia materiale che morale, causato dall'atto internazionalmente illecito di uno Stato.



# CESSAZIONE E NON RIPETIZIONE

---

Art. 30

Lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di:

- a) porre fine a quell'atto se esso continua;
- b) offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono

*Carattere eventuale degli obblighi ex art. 30*

- Cessazione => solo per illeciti di natura continua
- Non ripetizione => solo quando le circostanze lo richiedano

# LE FORME DI RIPARAZIONE

Art. 34

La riparazione integrale del pregiudizio causato da un atto internazionalmente illecito sarà effettuata nella forma della restituzione, risarcimento e soddisfazione, singolarmente o in combinazione [...].

# LA RESTITUZIONE

Art. 35

Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di procedere alla restituzione, cioè a ristabilire la situazione che esisteva prima che l'illecito fosse commesso se e nella misura in cui:

- a) non sia materialmente impossibile;
- b) non comporti un onere sproporzionato rispetto al beneficio a paragone di quello che deriverebbe dal risarcimento.

# IL RISARCIMENTO

Art. 36

1. Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di risarcire il danno causato da tale atto nella misura in cui il danno non è riparato attraverso la restituzione.
2. Il risarcimento coprirà ogni danno suscettibile di valutazione economica ivi compreso il mancato guadagno nella misura in cui sia determinato.



# LA SODDISFAZIONE

## Art. 37

1. Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di fornire soddisfazione per il pregiudizio causato dall'atto nella misura in cui non può essere riparato mediante restituzione o risarcimento.
2. La soddisfazione può consistere in un riconoscimento della violazione, una manifestazione di rincrescimento, la presentazione di scuse o altra modalità adeguata.
3. La soddisfazione non può essere sproporzionata rispetto al pregiudizio e non può assumere una modalità umiliante per lo Stato responsabile.

# L'AUTOTUTELA

---

- Assenza, nell'ordinamento internazionale, di un sistema accentrato - a portata generale - che garantisca le posizioni soggettive dei singoli Stati
- Il ricorso all'autotutela
  - Reazione unilaterale dello Stato leso volta a ripristinare l'ordine giuridico violato
- Due tipologie di reazioni
  - Contromisure: violazione di norme internazionali in danno dello Stato offensore
  - Ritorsioni: adozione di misure inamichevoli, ma non contrarie a norme di diritto internazionale
- Esclusione (o limitazione) del ricorso all'autotutela nell'ambito di regimi giuridici istituzionalizzati (ad es. UE o OMC)

# RAPPORTO BILATERALE VS RAPPORTO COLLETTIVO DI RESPONSABILITÀ

## Rapporto bilaterale di responsabilità

- Ciascuno Stato leso potrà individualmente invocare la responsabilità dello Stato offensore (art. 42)
- Regime ordinario

## Rapporto collettivo di responsabilità

- Invocabilità della responsabilità anche da parte degli Stati non lesi
- Due ipotesi:
  - Violazione di interessi collettivi (obblighi *erga omnes* o *erga omnes partes*)
  - Regime di responsabilità aggravata per violazioni gravi dello *ius cogens*

# LE CONTROMISURE: LA FUNZIONE

---

Art. 49

1. Uno Stato leso può adottare contromisure nei confronti di uno Stato che sia responsabile di un atto internazionalmente illecito soltanto al fine di indurre quello Stato a conformarsi ai propri obblighi

- Cessazione, garanzia di non ripetizione, riparazione

## IL CASO DEL *PERSONALE DIPLOMATICO DEGLI STATI UNITI IN OSTAGGIO A TEHERAN*

---

Nell'ambito della controversia relativa alla detenzione del personale diplomatico nell'ambasciata statunitense a Teheran, l'Iran affermò dinanzi alla Corte internazionale di giustizia che tale condotta, ancorché contraria alle norme sul trattamento degli agenti diplomatici, sarebbe stata comunque lecita in quanto adottata in reazione alle illecite interferenze della diplomazia USA nella politica interna iraniana.

# I LIMITI AL POTERE DI ADOTTARE CONTROMISURE

## La proporzionalità

Art. 51

Le contromisure devono essere commisurate al pregiudizio subito, tenendo conto della gravità dell'atto internazionalmente illecito e dei diritti in gioco.

Due problemi

- Portata della proporzione
  - Nozione *de minimis*: assenza di eccessiva sproporzione
- Parametri di riferimento nella valutazione della proporzione
  - Pregiudizio subito
  - Gravità dell'illecito
  - Natura dei diritti in gioco

*Funzione (anche) punitiva delle contromisure*

# I LIMITI AL POTERE DI ADOTTARE CONTROMISURE

## Obblighi non pregiudicabili da contromisure

Art. 50

1. Le contromisure non pregiudicheranno:

- a) l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza come espresso dalla Carta delle Nazioni Unite;
- b) gli obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali;
- c) gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie;
- d) gli altri obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale.

2. Uno Stato che ricorra a contromisure non è esentato dall'adempiere ai propri obblighi:

- a) derivanti da procedure di soluzione delle controversie applicabile nei rapporti con lo Stato responsabile;
- b) di rispettare l'inviolabilità di agenti, locali, archivi e documenti diplomatici o consolari

# IL RAPPORTO COLLETTIVO DI RESPONSABILITÀ

Natura essenzialmente "privatistica" del rapporto bilaterale di responsabilità

Lo Stato leso agisce in autotutela a protezione delle proprie situazioni giuridiche soggettive



Inadeguatezza di questo regime in relazione a norme di diritto internazionale che proteggono interessi di carattere collettivo o "pubblicistico" (ad es. divieto di genocidio)

Non sempre è individuabile uno Stato direttamente leso dalla violazione

Tutti gli Stati membri della comunità internazionale (o tutti gli Stati parte di un trattato) hanno un interesse giuridico alla loro osservanza



# IL REGIME DEGLI OBBLIGHI *ERGA* *OMNES (PARTES)*

Art. 48

1. Ogni Stato diverso da uno Stato leso è legittimato ad invocare la responsabilità di un altro Stato [...] se:

a) l'obbligo violato sussiste nei confronti di un gruppo di Stati comprendente quello Stato, ed è stabilito per la tutela di un interesse collettivo del gruppo; o



b) l'obbligo violato si pone nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso. [...]

# IL CASO RELATIVO ALL' *OBBLIGO DI PERSEGUIRE O ESTRADARE (BELGIO C. SENEGAL), 2012*

---

Nel 2009, il Belgio promuove un giudizio dinanzi alla Corte internazionale di giustizia contro il Senegal per violazione della Convenzione contro la tortura, accusandolo di non aver perseguito penalmente l'ex dittatore del Chad, Hisséné Habré (residente in territorio senegalese), per gli atti di tortura compiuti sotto il suo regime e di essersi altresì rifiutato di estradarlo.

Il Senegal nega la legittimazione ad agire del Belgio in quanto nessuno degli individui torturati aveva la cittadinanza belga.



## *COSA IMPLICA LA LEGITTIMAZIONE DELLO STATO TERZO AD INVOCARE LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO OFFENSORE?*

Possibilità di agire in giudizio dinanzi a tribunali internazionali per veder condannato lo Stato offensore (Cig, caso relativo all' *Obbligo di perseguire o estradare (Belgio c. Senegal)*, 2012)

Possibilità di adottare ritorsioni (ad es. interruzione delle relazioni diplomatiche; sospensione di aiuti allo sviluppo)

Art. 54

[E' fatto salvo] il diritto di ogni Stato, legittimato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, ad invocare la responsabilità di un altro Stato, di adottare misure lecite contro quello Stato per assicurare la cessazione della violazione e la riparazione nell'interesse dello Stato leso o dei beneficiari dell'obbligo violato.

- Ambiguità dell'espressione "misure lecite"
- Tendenza nella prassi a legittimare il ricorso a contromisure non implicanti l'uso della forza (ad es. sospensione di un accordo commerciale)

E LE  
CONTROMISURE?

IL REGIME "AGGRAVATO" DI  
RESPONSABILITÀ PER  
VIOLAZIONI GRAVI DELLO  
*IUS COGENS*

Art. 41

1. Gli Stati devono cooperare per porre fine con mezzi leciti ad ogni violazione grave dello *ius cogens*.
  2. Nessuno Stato riconoscerà come legittima una situazione creata attraverso una violazione grave dello *ius cogens*, né presterà aiuto o assistenza nel mantenere tale situazione. [...]
- Obbligo di cooperare per porre fine alla violazione «con mezzi leciti»
  - Obbligo di non riconoscimento della situazione determinata dalla violazione
  - Divieto di contribuire al mantenimento della situazione



# NON-RICONOSCIMENTO ED OCCUPAZIONE DEI TERRITORI PALESTINESI



- Risoluzione del Consiglio di sicurezza 2334(2016)  
Il Consiglio di sicurezza [...] 5. Chiede a tutti gli Stati membri [...] di distinguere, nei rapporti rilevanti, tra il territorio dello Stato di Israele ed i territori occupati dal 1967
- Nota interpretativa della Commissione UE sull' indicazione di origine delle merci provenienti dai territori occupati da Israele dal giugno 1967 (2015)  
Dal momento che [...] la Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) non fa [...] parte del territorio israeliano secondo il diritto internazionale, l'indicazione "prodotto da Israele" è considerata scorretta e fuorviante